

DEPOSITO TELEMATICO: PROBLEMI INTERPRETATIVI ED ECCEZIONI

DIFENSIVE DOPO IL D.M. 27.12.2024 N. 206

a cura dell'Avv. Mattia Serpotta

componente della Commissione informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

1. Premessa

Anche l'avvocatura ha sofferto la transizione al regime di deposito telematico obbligatorio, poiché attuata con una tempistica traumatica e senza alcun reale preavviso, complice l'emergenza sanitaria allora in atto e l'esigenza di evitare l'accesso alle cancellerie, ma soprattutto in assenza di un **adeguato periodo di sperimentazione e ambientamento** che consentisse di fronteggiare anche gli iniziali malfunzionamenti del sistema: ciò, come agevole comprendere, in danno dei difensori più refrattari al cambiamento, o comunque meno dotati sul piano dei mezzi e delle conoscenze informatiche, e, di riflesso, dei propri assistiti.

Il progressivo abbandono della modalità tradizionale di deposito, pur legittimato da fonti di rango primario¹, è stato di fatto demandato alla successione di norme di rango secondario, alle quali si è rimesso il compito di selezionare gli atti difensivi soggetti al nuovo regime di trasmissione **esclusivo e obbligatorio** al portale – poi introdotto definitivamente dalla Riforma Cartabia con la novella dell'art. 111 *bis* c.p.p. – e quelli per i quali è stata invece fatta salva la temporanea possibilità dell'alternativa cartacea o a mezzo PEC.

Tutti i decreti ministeriali emanati nell'arco degli ultimi quattro anni sono però caratterizzati da un comune denominatore e cioè l'insofferenza del Ministero all'elaborazione di norme chiare, sia dal punto di vista della **tecnica legislativa utilizzata**, come dimostra l'introduzione di regole generali, intervallate da incisi che contengono eccezioni e commi che a loro volta prevedono eccezioni alle eccezioni, sia dal punto di vista **sistematico**, stante il frequente riscontro di disposizioni incoerenti, se non addirittura in contrasto, con le fonti primarie dell'ordinamento.

Ne è conseguito, inevitabilmente, il proliferare di questioni interpretative complesse, che espongono il deposito effettuato dai difensori al rischio concreto di eccezioni e sanzioni, alla cui individuazione e proposta di soluzione è rivolto il mio intervento.

¹ L'art. 24 del D.L. 137 del 2020, prima, l'art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022, poi –

2. Il quadro normativo

In data 30.12.2024, è entrato in vigore il D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, rubricato “*Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico*”².

L’articolo 1 ha riscritto e sostituito integralmente l’art. 3 del D.M. 217 del 2023, provvedimento che era stato emanato in attuazione dell’articolo 87, comma 3, del D. Lgs. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia), al fine di individuare gli “**uffici giudiziari e le tipologie di atti**” per cui possono essere adottate anche “**modalità non telematiche**” di deposito, nonché i “**termini di transizione**” al “**nuovo**” regime di deposito telematico **obbligatorio** previsto dall’art. 111 *bis* c.p.p.

Tale ultima norma è stata introdotta dal D. Lgs. 150 del 2022 e prevede appunto, in “**ogni stato e grado del procedimento**”, la “**esclusività**” della “**modalità telematica**” per il deposito di “**atti, documenti, richieste, memorie**”, salve le eccezioni di cui ai commi 3 e 4:

*1. In ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo **esclusivamente** con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.*

*3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, **per loro natura o per specifiche esigenze processuali***³, non possono essere acquisiti in copia informatica.

*4. Gli atti che le **parti** e la **persona offesa** dal reato compiono **personalmente** possono essere depositati anche con **modalità non telematiche**.*

Dovendo in questa sede semplificare, in base alla disciplina transitoria introdotta dall’art. 87, comma 5, del D. Lgs. 150 del 2022, l’art. 111 *bis* c.p.p., al pari di altre norme ivi richiamate, deve oggi certamente ritenersi entrato in vigore **limitatamente** agli uffici giudiziari e alle categorie di atti per i quali il D.M. 217 del 2023, prima, e il D.M. 206 del 2024, adesso, hanno previsto quella telematica come modalità di deposito **esclusiva e obbligatoria**⁴.

² Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, *Serie generale* n. 304 del 30.12.2024.

³ Così, la relazione illustrativa: “*si pensi a tutti i documenti che vengono versati in originale nel corso di un procedimento, quali, ad esempio, una scrittura privata o un testamento olografo dei quali si contesti l’autenticità, ovvero ancora planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico poste che l’acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale*”.

⁴ Così, l’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022:

“*4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero **sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati**, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2,*

3. La definizione di “modalità telematica” e di portale.

L'art. 111 *bis* c.p.p. e tutte le altre norme introdotte dalla Riforma Cartabia non forniscono una definizione di “modalità telematica”, non individuano cioè quale sia il “mezzo” attraverso il quale avviene la **trasmissione e il deposito** del documento informatico.

Il D.M. 29.12.23 ha sul punto modificato il Regolamento n. 44 del 2011⁵, introducendo l'art. 13 *bis*:

«Art. 13 *bis* (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale).

— 1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici [...] previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34.

2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti».

Lo stesso D.M. ha poi introdotto l'art. 7 *bis*, con il quale è stata data una definizione del “portale dei depositi telematici”:

«Art. 7 -*bis* (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato).

— 1. Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento [...].

3. L'accesso ai portali di cui ai commi 1 [...] avviene a norma dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34».

162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111 bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati.”

⁵ Rubricato “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.”

Il portale deve dunque intendersi oggi quale **unico mezzo di trasmissione e di deposito telematico** degli atti del procedimento penale.

L'art. 3 del D.M. 217 del 2023, prima, e l'art. 1 del D.M. 206 del 2024, adesso, equiparano invece il deposito mediante **posta elettronica certificata**, così come disciplinato dall'art. 87 *bis* del D. Lgs. 150 del 2022, al "**deposito non telematico**", cioè con modalità cartacea.

4. La nuova disciplina introdotta dall'art 1 del D.M. 206 del 2024

4.1. Premessa

L'individuazione delle modalità di deposito di un atto non è questione di interesse esclusivo del difensore, ma coinvolge altresì l'Autorità giudiziaria, la quale sarà chiamata a valutare, come meglio si vedrà più avanti, le **eventuali e possibili patologie nell'ipotesi di trasmissione con modalità non consentite**.

Ai nostri fini, va dunque ricordato in premessa che il D.M. 206 del 2024 ha riprodotto, seppur con delle sostanziali novità, lo schema già previsto dal D.M. 217 del 2023, distinguendo:

- **ipotesi di deposito telematico (portale) obbligatorio**, in cui è cioè **precluso** l'uso della modalità cartacea e della PEC;
- **ipotesi di deposito telematico (portale) non obbligatorio**, in cui è quindi **facoltativo** l'uso del portale, della PEC o della modalità cartacea;
- **ipotesi in cui il deposito telematico (portale) non è allo stato consentito**, nelle quali è quindi possibile **soltanto** l'uso della modalità cartacea o della PEC.

4.2. Ipotesi di deposito telematico (portale) obbligatorio

Il comma 1 dell'art. 3 del D.M. 206 del 2024 individua con maggiore chiarezza rispetto al passato i casi di deposito obbligatorio al portale, identificandoli, non più per fasi o atti, ma per **destinazione**. A partire dall'1.1.2025, **salve le eccezioni di cui al paragrafo successivo e quelle generali previste dai commi 3 dell'art. 111 bis c.p.p.**, il deposito di "*atti, documenti, richieste e memorie*" provenienti dai "**soggetti abilitati esterni**", tra i quali rientrano anche i "**difensori delle parti private**"⁶, ha luogo "**esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111 bis del codice di procedura penale**", dunque al portale, purchè destinato ai seguenti Uffici:

⁶ Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento n. 44 del 2011, lett. m, n. 3, sono da considerare "**soggetti abilitati esterni**" anche i "**difensori delle parti private**".

- Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario (compresa la Procura europea);
- Tribunale ordinario (compreso il G.I.P. e il G.U.P.);
- Procura generale presso la Corte di Appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

La norma è di chiara interpretazione. Tra gli atti di maggior interesse che devono adesso essere obbligatoriamente depositati al portale rientrano certamente, oltre alla **lista testi ex art. 468 c.p.p.**, anche **tutte le impugnazioni** – appello, ricorso per Cassazione, opposizione al D.P., reclamo – avverso i provvedimenti emessi dal Giudice di primo grado (Tribunale, anche in funzione di Giudice d'Appello, G.I.P., G.U.P.). L'art. 582 c.p.p., comma 1⁷, prevede infatti che l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111 *bis* c.p.p. nella "**cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato**"⁸.

La norma non contiene più una previsione espressa in ordine al deposito obbligatorio al portale della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato, prima prevista dall'art. 3 del D.M. 217 del 2023, in qualsiasi fase processuale, se tali atti erano destinati ai seguenti Uffici giudiziari:

- Corte di appello;
- Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P.);
- Giudice di pace;
- Procura generale presso la Corte di Appello;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- Procura europea.

Secondo la regola generale introdotta dall'art. 1 del D.M. 206 del 2024, deve oggi ritenersi che il deposito della nomina del difensore, della rinuncia o revoca del mandato rimanga obbligatorio al portale solo se diretto a:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, compresa la Procura europea;
- Tribunale ordinario, compreso il G.I.P. e il G.U.P.;
- Procura generale presso la Corte di Appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

⁷ Ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D. Lgs. 150 del 2022, l'art. 582 comma 1 c.p.p. deve ritenersi certamente entrato in vigore nella nuova formulazione introdotta dalla Riforma Cartabia, per tutte le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti emessi dal Giudice di primo grado (Tribunale, G.I.P., G.U.P.). Rispetto a tale Ufficio, infatti, è **definitivamente cessato in data 30.12.2024 il regime di transizione previsto dal D.M. 217 del 2023.**

⁸ Si segnala che l'art. 461 c.p.p., in tema di opposizione a decreto penale di condanna, continua a prevedere la possibilità della impugnazione fuori sede: "*Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall'articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto **ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente***". La norma richiama però le forme dell'art. 582 c.p.p. e dunque **non consente una deroga all'obbligatorietà del deposito telematico.** Appare quindi priva di utilità pratica, atteso che il difensore **dovrà comunque trasmettere l'atto tramite portale,** seppur indirizzandolo anche al Tribunale o al Giudice di Pace del luogo ove si trova l'opponente.

Analoga ipotesi di deposito telematico obbligatorio sembra oggi prevista dall'art. 122 comma 2 bis, a mente del quale “*la procura speciale è depositata, **in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111 bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria*».

4.3 Eccezioni alla regola generale di deposito obbligatorio al portale

Prima eccezione. L'art. 1, comma 3, del D.M. 206 del 2024, prevede una prima eccezione – **sino al 31.12.2025** – al deposito obbligatorio al portale previsto nel paragrafo precedente, laddove gli atti, documenti, richieste e memorie siano **depositati al Tribunale, compreso il G.I.P. e il G.U.P.**, e riguardino:

– i “**procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale**” in materia di misure cautelari personali e reali. Rientrano in questa eccezione tutti gli atti relativi alla fase, in particolare le richieste ex art. 299 c.p.p. e, più in generale, le impugnazioni. Depone nel senso di una interpretazione estensiva della norma proprio la nuova formulazione che, a differenza di quella precedente, non limita l'eccezione ai soli atti relativi ai “procedimenti di impugnazione”;

– i “**procedimenti relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio**”⁹.

In entrambi i casi, il deposito potrà avvenire in alternativa attraverso il portale o con “*modalità non telematiche*”, cioè in cartaceo o mediante la PEC, secondo la disciplina di cui all'art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, così come espressamente previsto dal comma 9 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024.

Attenzione: questa eccezione riguarda solo gli atti **destinati al Tribunale** (compreso il G.I.P. e il G.U.P), ma **non anche quelli depositati in Procura, per i quali il portale deve intendersi sempre obbligatorio.**

Seconda eccezione. Il comma 4 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024 prevede una seconda eccezione – questa volta **sino al 31.3.2025** – al deposito obbligatorio al portale previsto nel paragrafo precedente, laddove gli atti, documenti, richieste e memorie siano relativi “*al procedimento*” di cui al libro VI, titoli I (**giudizio abbreviato**), III (**giudizio direttissimo**) e IV (**giudizio immediato**).

⁹ La previsione di una norma *ad hoc* deriva dalla collocazione sistematica – Libro III – delle disposizioni in materia di sequestro.

In questi casi, il deposito potrà avvenire sempre attraverso il portale o con “*modalità non telematiche*”, cioè in cartaceo, o mediante la PEC, secondo la disciplina di cui all’art. 87 *bis* del D. Lgs. 150 del 2022, così come espressamente previsto dal comma 9 dell’art. 1 del D.M. 206 del 2024. Si segnalano, tuttavia, due problemi interpretativi.

Il primo: a differenza del comma 3, il comma 4 dell’art. 1 del D.M. 206 del 2024 non specifica se l’eccezione riguardi solo gli atti destinati al Tribunale/G.I.P./G.U.P., come forse potrebbe lasciare intendere l’espressione “*fermo quanto previsto dal comma 3*”, o anche quelli destinati alla Procura. Nel dubbio, in quest’ultimo caso, tenuto anche della scarsa finestra temporale di validità dell’eccezione, si suggerisce il deposito al portale e non con modalità alternative.

Il secondo: non è chiaro se tra gli “atti del procedimento” relativi ai predetti riti alternativi possano rientrare anche quelli di impugnazione, i quali invece, secondo la regola generale indicata nel paragrafo precedente, devono essere sempre depositati obbligatoriamente al portale. Si pensi, ad esempio, all’impugnazione avverso una sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato. Anche in questo caso, appare sempre più prudente il deposito al portale e non con modalità alternative.

4.4. Ulteriori ipotesi di deposito telematico (portale) non obbligatorio

Il comma 5 dell’art. 1 del D.M. 206 del 2024 individua **l’1.1.2027** quale data a partire dalla quale diventerà obbligatorio e quindi esclusivo il deposito al portale degli atti destinati ai seguenti uffici:

- Ufficio del Giudice di Pace;
- Corte d’Appello;
- Procura generale presso la Corte d’Appello.
- Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale di sorveglianza/Magistrato di sorveglianza;
- Corte di Cassazione;
- Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

L’unica certezza sul piano interpretativo è che, **fino all’31.12.2026, tutti gli atti destinati a questi uffici potranno essere depositati con modalità cartacea o a mezzo PEC.**

La lettura congiunta dei commi 5, 6 e 7 pone invece una questione interpretativa in ordine alla possibilità di ricorrere nei medesimi casi anche all’uso del portale.

Ai sensi del comma 7, infatti, negli uffici menzionati al comma 5¹⁰, tra i quali il D.M. 206 del 2024 menziona testualmente anche il “**Giudice di Pace, la Corte d’Appello e la Procura generale presso la Corte d’Appello**”, il deposito al portale è consentito a **condizione** che venga emanato e pubblicato un **provvedimento del D.G.S.I.A. che attesti la funzionalità dei sistemi informatici**.

Ad oggi, per nessuno di questi uffici tale provvedimento è stato emanato e dunque l’uso del portale **sembra espressamente precluso** anche per il deposito destinato al Giudice di Pace, alla Corte d’Appello e alla Procura generale presso la Corte d’Appello.

Alcuni commentatori superano il dato testuale del comma 7, privilegiando esclusivamente il contenuto del comma 6, il quale invece, a onor del vero in continuità con quanto previsto già dal D.M. 217 del 2023 e con la struttura della piattaforma stessa che di fatto individua tali uffici tra i “destinatari”, consente il deposito al portale degli atti, documenti, richieste e memorie destinate a:

- Ufficio del Giudice di Pace;
- Corte d’Appello;
- Procura generale presso la Corte d’Appello.

Bisogna prestare particolare attenzione a tale questione, affatto teorica, atteso che, su tutti, espone a un rischio di inammissibilità in caso di deposito al portale dei ricorsi per Cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla Corte d’Appello e, più in generale, delle impugnazioni avverso le sentenze emesse dai Giudici di pace.

In attesa di un intervento chiarificatore, in questi casi, si suggerisce pertanto in via prudenziale l’uso della modalità cartacea o della PEC.

4.5. Ipotesi in cui è certamente precluso il deposito al portale

Sino al 31.12.2026, l’uso del portale è certamente **precluso** in caso di deposito relativo:

- ai “*procedimenti in materia di misure di prevenzione*”;
- alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti con le autorità straniere) del codice di procedura penale.

¹⁰ E cioè:

- Ufficio del Giudice di Pace;
- Corte d’Appello;
- Procura generale presso la Corte d’Appello.
- Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale di sorveglianza/Magistrato di sorveglianza;
- Corte di Cassazione;
- Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Ciò significa che **per tutti gli atti relativi a tali procedimenti e fasi il deposito potrà avvenire soltanto con modalità cartacea o a mezzo PEC.**

5. Le ulteriori questioni interpretative e le possibili eccezioni difensive

5.1 Le “patologie” del deposito

L’art. 111 *bis* c.p.p., al pari in verità delle altre norme del codice e delle fonti regolamentari, non individua una sanzione applicabile nell’ipotesi in cui il difensore ricorra a **modalità alternative di deposito – cartacea o PEC – di atti per i quali è invece previsto in via esclusiva l’uso del portale.**

La questione appare di particolare interesse nel caso di atti soggetti a termini di decadenza (lista testi, impugnazioni) o altrimenti esposti al rischio di eccezioni sul piano della procedibilità (querela) o dell’ammissibilità (opposizione alla richiesta di archiviazione).

Nel silenzio, non sembrano anzitutto invocabili, sia perchè tassative, sia perchè più propriamente chiamate a censurare **patologie dell’atto** e non del suo deposito, le categorie generali di invalidità e inammissibilità previste dal codice.

In relazione all’uso della PEC, una risposta coerente dal punto di vista logico e sistematico è invece quella dell’**inefficacia**, offerta dall’art. 87, comma 5 *quinquies*, D. Lgs. 150 2022, disposizione da ritenersi ancora oggi in vigore poiché, a differenza degli altri commi, non è ancorata all’emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1. La norma testualmente prevede che per gli atti individuati ai sensi del comma 6 *ter* – norma aperta che legittima uno o più Decreti ministeriali, quale è il D.M. 204 del 2024, a selezionare quelli rispetto ai quali è ammesso l’uso del portale – **“l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”**.

Nel caso del deposito non consentito con modalità cartacea, **in difetto di una disposizione espressa che ne precluda l’efficacia o ne sanzioni altrimenti l’irritualità**, rimane invece aperta la questione se il rigore formale debba comunque prevalere sulla circostanza che, salvo l’onere del difensore di verificarlo in concreto, **l’atto sia stato ricevuto dall’ufficio destinatario e inserito nel fascicolo, raggiungendo così il suo scopo.**

Sul punto, si possono in questa sede richiamare solo superficialmente gli orientamenti, a dire il vero altalenanti, conati dalla giurisprudenza prima dell’emergenza pandemica e che, da una parte, in relazione ai casi di trasmissione, all’epoca non consentita, della lista testi mediante fax¹¹ o dell’istanza

¹¹ Secondo Cassazione penale, sez. II, 1 marzo 2016, n. 23343, posto che «nessuna espressa sanzione d’inammissibilità è collegata all’irritualità del deposito comunque realizzato, non può non condividersi l’osservazione che anche l’invio mediante fax o altro strumento telematico pienamente assolve, in ipotesi di corretto inoltro alla cancelleria del giudice che procede e di completa ricezione, alla funzione di comunicazione all’ufficio ed agli interessati di quanto trasmesso,

di rinvio¹², privilegiavano al rigore formalistico l'effettivo raggiungimento della comunicazione all'Autorità giudiziaria destinataria, dall'altra, nel caso dell'impugnazione, negavano invece validità alle modalità di deposito alternative a quelle tassativamente previste dal legislatore.

La categoria dell'inammissibilità dell'atto è di contro espressamente e tassativamente invocata dall'art. 87 *bis* D. Lgs. 150 del 2022 con esclusivo riferimento alle impugnazioni depositate a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui queste siano destinate a un indirizzo diverso da quelli “*depositoattipenali*” individuati dal provvedimento del D.G.S.I.A. Una patologia, dunque, non tanto rivolta a sanzionare il mezzo utilizzato, quanto l'errata scelta della casella di destinazione.

5.2 Il deposito in udienza

L'introduzione del deposito telematico obbligatorio di atti e documenti diretti al Tribunale, compreso l'ufficio G.I.P. e G.U.P., ha fatto sorgere il dubbio che sia necessario il portale anche quando la presentazione degli stessi avvenga in udienza. In particolare, nel caso di:

- costituzione di parte civile;
- nomina o procura speciale;
- comparsa conclusionale;
- produzione di documenti.

Il dubbio appare inconsistente in diritto. Sul piano sistematico, è necessario anzitutto evidenziare che in tutte le norme del codice di rito il termine “deposito” identifica un tipo di attività che ha come “destinatari” la segreteria del Pubblico ministero o la cancelleria del Giudice, il che lo **connota dunque come condotta che avviene fuori udienza**. Per le attività che si svolgono invece in udienza, il codice utilizza una terminologia diversa: gli “atti” scritti sono in genere “presentati” al Giudice (se orali, sono per lo più “formati” o “proposti”), mentre i “documenti”, trattandosi di prove, sono

incidendo comunque sul trasmittente, che ha l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità dell'eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria.

D'altra parte questa soluzione, non solo non trova ostacoli in alcuna specifica previsione d'inammissibilità della lista diversamente inoltrata, ma appare conforme purchè, si ripete, l'atto sia correttamente indirizzato all'autorità giudiziaria che procede e risulti colà effettivamente pervenuto e allegato agli atti - all'esigenza di una interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche (di cui sono espressione l'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, e il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24), oltre che a evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo».

¹² Così, Cassazione penale, sez. VI, 25 settembre 2019, n. 2951:

*«Le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, **fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione**».*

“prodotti” e “acquisiti”¹³. Emblematica in tal senso è proprio la diversa terminologia utilizzata dall’art. 78 c.p.p. in tema di costituzione di parte civile per distinguere l’attività fatta in udienza e fuori udienza.

Anche l’art. 111 *bis* c.p.p., dunque, nella parte in cui disciplina il deposito telematico come obbligatorio, **attiene agli atti e ai documenti destinati alla cancelleria o segreteria dell’Autorità procedente**, rimanendo estranea alla norma, e quindi **sempre consentita** secondo le regole ordinarie del codice di rito, la loro presentazione in udienza¹⁴.

Al di là del ragionamento esegetico e sistematico, il comma 3 dell’art. 111 *bis* c.p.p. prevede una espressa deroga al deposito telematico obbligatorio di atti e documenti che per loro natura o per *specifiche esigenze processuali*, non possano essere acquisiti in copia informatica. La norma è di portata tale da poter essere interpretata nel senso che rientrano tra le “specifiche esigenze processuali” anche la necessità di produrre gli atti e i documenti in udienza.

Leggendo la norma diversamente, si arriverebbe a conclusioni illogiche e che, in taluni casi, lederebbero concretamente il diritto alla difesa: si pensi, ad esempio, al difensore che voglia introdurre a sorpresa un documento solo dopo averlo esibito al teste in udienza e che non potrebbe, invece, se fosse costretto a depositarlo in anticipo al portale.

Con circolare dell’8.1.2025, certamente non vincolante sul piano interpretativo, il D.G.S.I.A. ha valorizzato anche il richiamo al comma 3 dell’articolo 111 *ter* c.p.p., a mente del quale *“gli atti e i documenti **formati e depositati in forma di documento analogico** sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1,*

¹³ Si rimanda al pregevole contributo dell’Avv. D’Agnolo, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://forogiurisprudenzacptp.blogspot.com/search/label/PPT%20Processo%20Penale%20Telematico>.

Osserva l’Autore che, «*nel codice di procedura il termine “deposito” identifica un tipo di attività ben precisa, che ha come “destinatari” (o “interlocutori”) la segreteria del Pubblico ministero o la cancelleria del Giudice. Ho fatto una breve ricerca con una banca dati e a quanto pare la parola “deposito”, variamente declinata (“deposito”, “depositare”, “depositato/a”, ecc...), ricorre in 103 articoli del codice e in 23 delle disposizioni di attuazione. Salvo sviste, mi pare che in tutte queste norme il “luogo” del “deposito” è espressamente o implicitamente indicato nella segreteria e nella cancelleria, il che connota il deposito come attività che tipicamente si compie fuori udienza; prima di una udienza, dopo un’udienza, in mancanza di una udienza: «... il perito autorizzato ... deposita in cancelleria ...» (art. 501, comma 1 bis, c.p.p.); «la richiesta di rinvio a giudizio è depositata ... nella cancelleria del giudice» (art. 416, comma 1, c.p.p.); «il provvedimento ... è depositato in cancelleria al termine dell’udienza» (art. 598 bis, comma 1, c.p.p.); «il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice» (art. 447, comma 1, c.p.p.); «il giudice provvede entro il termine di venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria» (art. 362 bis, comma 3, c.p.p.); «le parti e i difensori possono presentare memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria» (art. 121, comma 1, c.p.p.); «... con dichiarazione ... depositata presso la segreteria del pubblico ministero» (art. 464 *ter*.1, comma 2, c.p.p.); «la documentazione ... è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero...» (art. 430, comma 2, c.p.p.); «la requisitoria è depositata nella cancelleria della corte d’appello ...» (art. 703, comma 5, c.p.p.); «... depositando in cancelleria copia dell’atto inviato ...» (art. 56 disp. att. c.p.p.); «la richiesta è depositata ... nella cancelleria del giudice ...» (art. 46, comma 1, c.p.p.); «le parti ... devono ... depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima ...» (art. 468, comma 1, c.p.p.); e così via; per non parlare degli artt. 128, 366, 548, 617 c.p.p.»*

¹⁴ Nello stesso senso, anche la circolare del D.G.S.I.A. del 20.1.2025.

salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica”.

Secondo il provvedimento del D.G.S.I.A., dunque, se il difensore produce in udienza – il che **significa che può sempre farlo** – un documento o un atto in formato cartaceo, compreso quindi quello di costituzione di parte civile, l’atto e il documento andranno poi scansionati.

La conversione non compete certamente al difensore. Così è sancito dall’art. 110 c.p.p., il quale prevede che gli atti redatti in formato analogico siano convertiti in copia informatica **ad opera dell’ufficio che li ha formati o “ricevuti”**, e dall’art. 14 del Regolamento n. 44 del 2011: *“la cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1”*, cioè testualmente quelli cioè depositati in forma di documento analogico.

5.3 Il perfezionamento del deposito

Prima della transizione al regime di trasmissione telematico, nessuno ha mai dubitato del fatto che il funzionario di cancelleria non avesse alcun potere di sindacare la legittimità del deposito effettuato dal difensore in cancelleria e **fosse dunque sempre obbligato ad attestare la ricezione dell’atto, riservandosi soltanto all’Autorità giudiziaria ogni più ampio potere di valutarne l’ammissibilità e l’efficacia.**

La disciplina del deposito telematico ha invece stravolto questa certezza sul piano procedurale, eliminando da una parte la **contestualità** tra la consegna e la ricezione dell’atto, così creando un *gap* temporale, spesso molto dilatato, tra il momento in cui il difensore lo trasmette e quello in cui raggiunge il funzionario addetto, dall’altra ha espressamente attribuito a quest’ultimo un potere di rigetto: potere, fino a epoca recente, non regolamentato e quindi soggetto agli usi più distorti e soprattutto agli esiti più incerti, primo fra tutti quello della **mancata trasmissione dell’atto al fascicolo cartaceo e quindi della sottrazione all’Autorità giudiziaria della sua conoscenza e valutazione.**

Nell’attuale assetto normativo, la prima certezza è che, ai fini della tempestività, il deposito si considera perfezionato nel momento in cui il difensore **carica l’atto al portale,** e non in quello, necessariamente successivo e distinto, in cui questo viene ricevuto e *accettato* dall’ufficio destinatario. Lo dice testualmente l’art. 172 c.p.p., comma 6 *bis*, il quale prevede appunto che *“il termine per depositare documenti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera*

rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile"¹⁵.

Sul significato del termine "accettazione" occorrono tuttavia delle precisazioni terminologiche dettate dalla normativa secondaria. E infatti, ai sensi dell'art. 13 bis del regolamento n. 44 del 2011, gli atti e i documenti "si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti".

Ai sensi dell'art. 19 del regolamento sulle specifiche tecniche entrato in vigore il 30.9.2024, la "procedura di trasmissione tramite il PDP consiste:

- a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
- b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
- c) nell'esecuzione del comando di invio.

Il PDP, al termine della procedura di cui ai commi precedenti genera la ricevuta di accettazione del deposito (articolo 172 c.p.p.)".

Dunque, la norma conferma che è con l'invio dell'atto che viene generata una prima ricevuta di accettazione del sistema cui si riferisce l'art. 172 c.p.p. e che individua il momento in cui il deposito si ha per perfezionato. In questa fase, non è previsto ancora alcun intervento del funzionario dell'ufficio destinatario. Prosegue poi il comma 9:

"A seguito dell'invio dell'atto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica ed accettazione automatica del deposito degli atti inviati dai difensori rispetto ai quali vi è corrispondenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale, senza intervento degli operatori di segreteria e di cancelleria.

[...] I possibili valori di stato del deposito sul PDP sono:

- a) INVIATO: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
- b) IN TRANSITO: in attesa di smistamento al sistema informativo dell'ufficio giudiziario destinatario;
- c) ACCETTATO (automaticamente o a seguito di verifiche ove previste): intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento. L'associazione è automatica nel caso di coincidenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale e, quando previsto, in presenza dell'atto abilitante di cui all'articolo 19, comma 5. L'associazione è ad opera del

¹⁵ La Cassazione, Sezione II, sentenza n. 47737/24, ha recentemente affrontato per la prima volta la questione se, ai fini della tempestività dell'impugnazione, debba darsi rilievo al momento in cui l'atto, correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, sia stato "inviato" alla Corte d'appello ovvero al momento successivo in cui l'atto risulta essere stato "accettato" dalla Corte d'Appello, aderendo alla prima ipotesi.

cancelliere o del segretario qualora, dopo le verifiche, sia stato individuato univocamente il procedimento di riferimento;

d) *IN VERIFICA*: anomalia bloccante, il deposito è pervenuto nel sistema dell'ufficio giudiziario destinatario ma **non essendoci coincidenza di dati** non è stato automaticamente associato ad un procedimento ed è sottoposto a verifiche da parte del personale dell'ufficio;

e) *RIFIUTATO*: anomalia bloccante; rifiuto del deposito successivo alle verifiche automatiche e ad opera del personale dell'ufficio; la motivazione è riportata sul PDP;

f) *ERRORE TECNICO*: anomalia bloccante; si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato del PDP ad effettuare nuovamente il deposito”.

Il dato normativo è quindi chiaro nel senso che, una volta perfezionatosi il deposito attraverso l'invio dell'atto e la generazione della ricevuta identificativa dello stesso, vi sarà una fase distinta e successiva in cui il sistema procederà all'accettazione automatica del deposito: ciò, purchè vi sia **coincidenza** tra i dati inseriti dal difensore e quelli presenti nel registro e, laddove richiesta, in presenza di atto abilitante.

Nel caso di difetto di coincidenza dei dati o in mancanza dell'atto abilitante, il funzionario di cancelleria potrà procedere invece a una verifica e dunque agli opportuni controlli e, all'esito, accettare il deposito manualmente o rigettarlo. **Il rifiuto del deposito di un atto caricato al portale potrà dunque avvenire solo ed esclusivamente in caso di mancata coincidenza tra i dati** o, laddove richiesto, in assenza dell'atto abilitante. In tutti gli altri casi, **il rifiuto deve ritenersi illegittimo.**

Ritornando a quanto detto in premessa, si pone dunque la questione, ancora inedita, ma con la quale, a breve, dovremo confrontarci, se il deposito, pur perfezionatosi dopo l'invio dell'atto, spieghi ugualmente i suoi effetti anche quando sia successivamente rimasto in “verifica” o, peggio, sia stato rigettato. In questo caso, infatti, l'atto **non trasmigrerà nel fascicolo cartaceo e quindi l'Autorità giudiziaria non sarà nelle condizioni di conoscerne il contenuto e valutarlo.**

I casi sono all'ordine del giorno e destano particolare preoccupazione quando riguardano atti soggetti a termini di decadenza (es. lista testi, impugnazione, opposizione alla richiesta di archiviazione) o, come si vedrà nel prossimo paragrafo, la nomina.

Ecco allora una possibile soluzione alla questione:

– se il **deposito è tempestivo, ma è rimasto in “verifica” o è stato rifiutato al di fuori dei casi in cui ciò è consentito,** dunque vi è di fatto piena coincidenza dei dati inseriti con quelli presenti al sistema ed è corretto il destinatario, al difensore sarà sufficiente allegare all'Autorità giudiziaria la relativa ricevuta perché questa possa esercitare il controllo e valutarne ugualmente l'efficacia;

– se il **deposito è stato rifiutato legittimamente**, dunque non vi è coincidenza dei dati o è errato l'ufficio destinatario, l'Autorità giudiziaria dovrà valutarne l'inefficacia, e ciò nonostante l'allegazione della ricevuta di invio al portale. L'ipotesi appare infatti identica a quella in cui, prima della transizione al digitale, il difensore avesse depositato in cancelleria una dichiarazione di nomina con l'indicazione errata delle generalità dell'assistito o del numero del procedimento.

5.3 Il deposito della nomina e degli atti successivi in fase di indagine. L'atto abilitante

Solo durante la fase delle indagini preliminari e fino all'emissione degli avvisi di cui agli artt. 415 o 408 c.p.p., il difensore che debba obbligatoriamente depositare al portale la propria nomina e, contestualmente ad essa, qualsiasi atto difensivo, dovrà necessariamente allegare un *atto abilitante*, in difetto del quale, come visto nel paragrafo precedente, **il funzionario di cancelleria è legittimato a rifiutarlo**, con tutto ciò che potenzialmente consegue in termini di nullità al mancato inserimento dell'atto nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Ai sensi dell'art. 2, lettera c), del regolamento sulle specifiche tecniche entrato in vigore il 30.9.2024, norma in realtà riproduttiva di disposizioni regolamentari contenute già nei provvedimenti in vigore in precedenza, si definisce atto abilitante quello **“da cui risulti la conoscenza dell'esistenza in una procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di registro”**: es. la certificazione ex art. 335 c.p.p., una richiesta di proroga delle indagini, un provvedimento di sequestro, il verbale di conferimento dell'incarico ex art. 360 c.p.p. etc.

La validità dell'atto di nomina e l'efficacia del suo deposito non è mai stata condizionata dalla dimostrazione della modalità di conoscenza ufficiale del procedimento, compreso il numero di registro delle notizie di reato. Su questo terreno, è chiarissima la regressione determinata dalla digitalizzazione ed evidente appare la violazione da parte di una norma secondaria rispetto a quelle primarie previste dal codice e all'art. 24 Cost.

Non si può in particolare tacere il contrasto con l'art. 96 c.p.p., nella parte in cui prevede che la nomina possa essere comunicata all'Autorità procedente per il tramite del difensore. In quest'ultimo caso, infatti, logico corollario è che il deposito possa avvenire **immediatamente** e **senza ostacolo alcuno**, atteso che la formalizzazione del rapporto con il cliente è la premessa per esercitare qualsiasi diritto difensivo e, almeno per la giurisprudenza più rigorosa, seppur minoritaria, per individuare il momento a partire dal quale devono essergli riconosciute le garanzie di libertà di cui all'art. 103 c.p.p. La questione non è affatto teorica, essendo molteplici i casi in cui il difensore, pur nominato dall'assistito, non è in possesso di un valido atto abilitante, venendogli così preclusa la possibilità di

depositare immediatamente la propria nomina e tutti gli atti successivi. Solo per citare alcuni esempi tratti dall'esperienza quotidiana:

– Tizio viene identificato dalla Polizia nel corso di un controllo su strada, poiché risultato positivo all'alcol test. In quella sede, si riserva di nominare un difensore. Il giorno successivo, Tizio si reca nello studio dell'avvocato Sempronio e formalizza la nomina. Il difensore non potrà depositarla, perché il verbale di identificazione non contiene ancora un numero di R.G.N.R. Quindi, il legale ha una sola possibilità: presentare una richiesta ex art. 335 c.p.p. e attenderne gli esiti, i cui tempi medi sono a Roma di 20 giorni, a Catania di 10;

– la Polizia, su delega della Procura, si presenta a casa di Tizio per identificarlo. Redige un verbale, dal quale risulta che è indagato, senza però indicare il numero di R.G.N.R. e il nome del P.M. In quella sede, Tizio nomina il proprio difensore, il quale non potrà depositare tale dichiarazione al portale e contestualmente un atto successivo urgente (es. richiesta di interrogatorio);

– Tizia deposita personalmente una querela in Procura, senza nominare alcun difensore e chiedere di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione. Un paio di giorni dopo, si reca dall'Avvocato Sempronio, il quale le consiglia di depositare una memoria integrativa per spiegare meglio alcuni fatti, allegare degli *screenshot* determinati sul piano probatorio, **chiedere di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione** e soprattutto sollecitare l'adozione di una misura cautelare. Tizia incarica l'avvocato, il quale, pur sapendo che esiste un procedimento conseguente alla querela, non potrà depositare alcun atto al portale. Nel frattempo, il P.M. emette richiesta di archiviazione e nulla notifica alla persona offesa;

– Tizio è indagato dalla Procura di Catania, come ha appreso dal suo avvocato Sempronio, il quale ha richiesto una certificazione ex art. 335 c.p.p. Tizio intende revocare il legale e nominare l'Avv. Mevio. Il precedente avvocato ha però perduto la certificazione, ma nel frontespizio del fascicolo ha appuntato il numero di R.G.N.R. L'Avvocato Mevio, pur sapendo lecitamente il numero di R.G.N.R., non potrà depositare la propria nomina e dovrà attendere gli esiti di una nuova certificazione ex art. 335 c.p.p.

Appare evidente dunque che la previsione di questa condizione ostativa sul piano procedurale può determinare una seria contrazione del diritto alla difesa, la quale potrà essere arginata, in difetto di un intervento normativo, quantomeno attraverso la previsione di una **esitazione celere delle richieste di certificazioni ex art. 335 c.p.p. o disciplinando l'obbligo di trasmettere in ogni caso la nomina in formato cartaceo per le valutazioni dell'Autorità giudiziaria.**

Diverso e più serio problema è, in termini assoluti, quello dell'efficacia del rigetto del deposito della nomina e degli atti successivi a esso contestuali, nel caso in cui il difensore non alleghi l'atto abilitante. Come visto nel paragrafo precedente, si tratta di un caso di rifiuto cui il funzionario è

espressamente autorizzato dalla fonte secondaria, ma che produce il paradossale effetto di impedire la trasmissione della nomina – **pur caricata al sistema e quindi pervenuta all’Ufficio destinatario** – nel fascicolo cartaceo.

In quest’ultimo caso, il Pubblico Ministero rimarrà ignaro dell’avvenuto deposito e ometterà, ad esempio, di notificare al difensore l’avviso di cui all’art. 415 *bis* c.p.p., esponendosi così al rischio futuro di una eccezione di nullità, nell’ipotesi in cui l’avvocato non avesse nel frattempo proceduto a un nuovo deposito della propria nomina, accompagnato questa volta dall’atto abilitante.

Nel giudicare sulla fondatezza di tale eccezione, sarà difficile non rilevare che la previsione dell’atto abilitante quale condizione ostativa di ammissibilità del deposito della nomina, pur prevista da una norma regolamentare, appare chiaramente illegittima e come tale disapplicabile, in quanto viola chiaramente l’art. 24 Cost. e l’art. 96 c.p.p.

5.4 La denuncia e la querela depositate dall’avvocato

Nell’ipotesi in cui la denuncia e la querela siano depositati in Procura, l’uso del portale è oggi inequivocabilmente obbligatorio, ciò **sia nell’ipotesi in cui il difensore sia nominato procuratore speciale, ex art. 122 e 336 c.p.p., sia nel caso in cui sia meramente incaricato al deposito ex art. 337 c.p.p.**: l’art. 1 del D.M. 206 del 2024 parla infatti di **deposito “da parte” dei difensori**, senza distinguere l’ipotesi in cui l’atto sia compiuto personalmente dall’avvocato da quella in cui egli sia un mero delegato dell’assistito.

Il difensore potrà invece sempre depositare l’atto in formato cartaceo, secondo la regola generale di cui agli art. 333 e 336 c.p.p., a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Gli artt. 111 *bis* c.p.p. e 1 del D.M. 206 del 2024 disciplinano infatti soltanto il deposito telematico del difensore diretto all’Ufficio della Procura della Repubblica.

5.5 Il deposito da parte dei privati

Alla luce della recente modifica dell’art. 111 *bis* comma 4, le parti e la persona offesa possono depositare gli atti che compiono personalmente anche con modalità non telematiche.

In particolare, la denuncia e la querela possono essere depositate con modalità cartacea **sia all’ufficiale di Polizia Giudiziaria, sia presso l’ufficio ricezione atti della Procura.**

Analogamente, possono essere depositate personalmente le memorie, l’opposizione alla richiesta di archiviazione e l’atto di impugnazione.

5.6 Il malfunzionamento del portale

L'art. 175 *bis* c.p.p. distingue:

- a) il malfunzionamento certificato dal D.G.S.I.A.;
- b) il malfunzionamento attestato dal Dirigente dell'ufficio giudiziario.

In entrambi i casi, “*a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche*”.

Applicando estensivamente il comma 9 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024 anche al caso di malfunzionamento del portale, il deposito potrà quindi avvenire con modalità cartacea o a mezzo PEC.

L'art. 175 *bis* c.p.p. **non è invece certamente applicabile nel caso di malfunzionamento non attestato e comunicato per tempo dal D.G.S.I.A. o dal Dirigente dell'ufficio.** Ciò si segnala, al fine di rappresentare i rischi di iniziative personali dei difensori, i quali procedessero al deposito con modalità alternative al portale, laddove ovviamente quest'ultimo sia obbligatorio, allegando la prova del malfunzionamento (es. screenshot dello schermo).

Tali iniziative, quandanche avallate oralmente dai funzionari di cancelleria, sono sprovviste di copertura normativa, salvo a ritenere in questo applicabile il comma 3 dell'art. 111 *bis* c.p.p. e dunque ricorrenti “*specifiche esigenze processuali*”.

Parimenti sprovviste di copertura normativa sono le ipotesi, tecnicamente non inquadrabili nel concetto di malfunzionamento, in cui l'atto da depositare obbligatoriamente al portale non rientra nell'elenco di quelli che il sistema consente di selezionare: il difensore è costretto dunque a depositare l'atto con modalità non consentite, con il rischio che venga rifiutato dal funzionario dell'ufficio destinatario. Anche in questo caso, l'unica via d'uscita sembra essere quella di ritenere applicabile il comma 3 dell'art. 111 *bis* c.p.p.

In alternativa, potrebbe invece invocarsi il comma 6 *quater* dell'articolo 87, norma **mai abrogata** e la cui vigenza sopravvive certamente al D.M. 217 del 2023, prima, e al D.M. 206 del 2024, poi, non essendo testualmente ancorata alla pubblicazione di alcun regolamento.

L'ultimo periodo della norma legittima infatti l'Autorità giudiziaria ad “autorizzare” il deposito dell'atto in formato cartaceo, e dunque anche via PEC, stante l'equiparazione generale del D.M. 204 del 2024, se ricorrono “**ragioni specifiche**”: tra queste, potrebbe includersi, non soltanto il caso del deposito di atti non presenti nell'elenco del portale, ma anche il malfunzionamento non certificato. La disposizione sembra quindi attribuire ampi margini ai Dirigenti degli Uffici giudiziari, affinché adottino provvedimenti, anche di carattere generale e preventivo, che autorizzino il deposito cartaceo,

e di conseguenza a mezzo PEC, anche nel caso di malfunzionamento improvviso del portale, dunque non attestato e comunicato preventivamente ai sensi dell'art. 175 *bis* c.p.p.

5.7 *L'autentica con firma digitale*

Ci si chiede se sia possibile l'autentica mediante sottoscrizione digitale invece di quella grafica, quando la firma dell'assistito non sia apposta contestualmente e quindi in presenza del difensore. Si pensi al caso della procura speciale, ex art. 122 c.p.p., dell'incarico al deposito della querela, ex art. 337 c.p.p. e 39 disp. att., o della dichiarazione o elezione del domicilio, ex art. 162 c.p.p., quando l'atto è trasmesso dall'assistito al difensore con un mezzo telematico – PEC, mail, WhatsApp – e quindi in copia, oppure in originale tramite posta.

Con una prima sentenza, la n. 42391 del 2024, VI Sezione penale, la Cassazione ha precisato che:

– *“la legge non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l'atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia”.*

– è correttamente autenticata la procura speciale contenente la contestuale elezione di domicilio, laddove l'atto contenente la sottoscrizione dell'assistito sia firmato soltanto digitalmente.

Lo stesso comma 2 *bis* dell'art. 122 c.p.p., oggi entrato certamente in vigore, prevede espressamente che il difensore possa autenticare la *“copia informatica”* della procura speciale mediante firma digitale.

Con una seconda pronuncia, Sezione IV, n. 44984 del 2024, la Cassazione ha invece precisato che:

– il difensore nominato in querela e incaricato al deposito può attestare la veridicità della firma apposta dal querelante, ex art. 39 disp. att. cod. proc., anche mediante apposizione di firma digitale.

Avv. Mattia Serpotta

Foro di Catania